



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione Organizzativa 2*

Prot. n. 3302 parere 3/11/2023

del 13 febbraio 2023

Oggetto: Gestione provvisoria ARPA Sicilia.

Dipartimento dell' Ambiente
Sig. Dirigente Generale
(*Rif nota 2226 del 12 gennaio 2023*)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Con la nota suindicata viene richiesto un parere dello scrivente ufficio relativamente alla seguenti questioni ed in particolare:

- 1) sulla legittimità — ovvero sull'efficacia, stante l'espressa condizione di autorizzazione all'esercizio provvisorio negli stessi apposta — dei Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia n. 599, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 607 e 611, tutti del 21.12.2022, di proroga dei contratti a tempo determinato e del Decreto n. 608, sempre del 21.12.2022, di proroga comando;
- 2) se tra le spese di personale il cui pagamento è ammesso in gestione provvisoria possono essere annoverate anche le spese derivanti da obbligazioni assunte con le proroghe dei contratti a tempo determinato e del comando di cui al precedente punto 1;
- 3) in ogni caso, sulla legittimità degli stessi Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia n. 626 del 30.12.2022 e n. 1 del 05.01.2023 e, comunque, sulla legittimità delle obbligazioni assunte con le proroghe dei contratti a tempo determinato e del comando di cui al precedente punto 1 alla luce delle motivazioni addotte nello stesso Decreto ("*danni patrimoniali certi e gravi all'Ente discendenti dall'interruzione dei rapporti*") e avendo riguardo alle pertinenti disposizioni, circa l'assunzione di impegni di spesa e i pagamenti in gestione provvisoria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e agli indirizzi e chiarimenti in merito della circolare n. 5 del 24.02.2016 della Ragioneria Generale.

Deve preliminarmente essere ribadito che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione Organizzativa 2*

legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti riconducibili esclusivamente alla competenza gestionale del Richiedente.

Nessuna valutazione può essere pertanto fornita circa la legittimità o di efficacia di singoli atti (peraltro già emessi) e che l'ordinamento attribuisce peraltro ad altri organi.

Relativamente poi alla alla questione di cui ai punti 2) e 3) non può che confermarsi quanto già espresso dalla Ragioneria Generale della Regione con la nota n.153366 del 28 dicembre 2022 circa la discrezionalità dell'Organo tutorio nella autorizzazione della esercizio provvisorio/gestione provvisoria e nel ritenere prudente che codesto Dipartimento autorizzi la gestione provvisoria. Ciò anche nella considerazione che le obbligazioni assunte relative a contratti di lavoro a tempo determinato sono da considerare a tutti gli effetti "*spese per il personale*" non essendo prevista nessuna differenziazione tra le obbligazioni derivanti da rapporti di lavoro o tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato. Tale discrezionalità riguarda ovviamente anche la valutazioni degli atti di gestione dell'ente.

Nelle considerazioni sopra esposte il parere dello scrivente ufficio.

Il Funzionario

Pontillo

firmato

Il Dirigente

Guida

firmato

L'Avvocato Generale

Bologna

firmato